

(N. 2408)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore RAFFEINER

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 GENNAIO 1958

Provvidenze a favore degli invalidi di guerra alto-atesini.

ONOREVOLI SENATORI. — Con l'articolo 9 della legge 5 gennaio 1955, n. 14, gli assegni previsti rispettivamente dalle tabelle D, H, L, N e P, annesse alla legge sul riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra del 10 agosto 1950, n. 648, furono concessi anche agli alto-atesini ed alle persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali, facendo parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate, abbiano riportato, per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra, ferite o lesioni o contratto infermità, ed ai congiunti in caso di morte o di irreperibilità, quando abbiano conservato o riacquisito la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie.

La legge, da molti anni ansiosamente attesa, ha lenito molte miserie. Si deve pure riconoscere che il Ministero del tesoro, Ufficio pensioni di guerra, e gli organi chiamati a liquidare gli assegni hanno lavorato con tutta sollecitudine per evadere le domande. Ciò nonostante la categoria dei mutilati ed invalidi alto-atesini si sen-

tiva mortificata sin dal giorno della pubblicazione della legge — e quel sentimento di mortificazione si fa sempre più vivo — perchè loro è stata negata la piena parificazione ai combattenti ed invalidi dell'Esercito italiano, coi quali per anni avevano combattuto fianco a fianco in Russia e in Africa.

La differenza di trattamento consiste principalmente in ciò che gli assegni loro concessi avevano decorrenza soltanto dalla data di entrata in vigore della citata legge n. 14 (entrata in vigore il 12 febbraio 1955), dimodochè per tutto il tempo anteriore rimanevano esclusi dal godimento di pensione o assegno, che non fu tenuto conto del grado rivestito nelle forze armate tedesche e che nell'ultimo comma dell'articolo 5 della legge medesima è espressamente stabilito che gli assegni in essa previsti non sono considerati pensioni di guerra. Con richiamo a quest'ultima disposizione l'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra, malgrado che nei suoi Congressi nazionali degli anni 1949, 1952 e 1955 avesse unanimamente espresso il voto per una piena parificazione di tutti i mutilati ed invalidi di guer-

## LEGISLATURA II - 1953-58 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ra, dovette respingere, per ragioni statutarie, la domanda degli invalidi alto-atesini della ex-Wehrmacht di essere iscritti nell'Associazione nazionale quali membri effettivi e di pari diritto con gli altri.

Si osserva ancora che nell'Alsazia e Lorena a tutti i mutilati ed invalidi della ex-Wehrmacht, nonchè ai congiunti dei caduti in guerra la Francia ha accordato il diritto alla pen-

sione di guerra, senza distinzione di sorta coi mutilati ed invalidi di guerra francesi. Anche la Danimarca ha accordato il diritto alla pensione di guerra indistintamente a tutti i mutilati della ex-Wehrmacht della Regione Schleswig-Nord.

Per togliere di mezzo la lamentata differenziazione viene avanzata la presente proposta di legge.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

Ai mutilati ed invalidi contemplati nell'articolo 9 della legge 5 gennaio 1955, n. 14, ed ai congiunti in caso di morte o di irreperibilità per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, è esteso il trattamento previsto dalla legge 10 agosto 1950, n. 648, e sue successive modificazioni.

La liquidazione della pensione, dell'assegno o della indennità di guerra avviene in base al grado rivestito nelle forze armate tedesche.

Le pensioni e gli assegni di guerra decorrono dal 1° giugno 1945 rispettivamente per coloro che abbiano goduto pensioni o assegni di guerra in Austria o in Germania dal giorno in cui hanno cessato di goderli.

Per i periodi di tempo anteriori al 1° marzo 1950 le pensioni e gli assegni di guerra vengono liquidati nella misura prevista dalle leggi allora vigenti.

Le domande per ottenere i benefici contemplati nel presente articolo devono essere presentate entro il termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

## Art. 2.

Alle persone indicate nel precedente articolo sono estese la legge relativa all'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, la legge relativa all'Opera nazionale per gli orfani di guerra, le leggi sull'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra ed ogni altra disposizione legislativa e regolamentare che si riferisca alla protezione ed alla assistenza degli invalidi di guerra e dei congiunti dei caduti in guerra oppure comporti per loro un qualsiasi trattamento preferenziale.

## Art. 3.

Alla copertura degli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge si provvede con i fondi stanziati nel capitolo 626 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1957-58.